

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

LUCCHESI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere:

come mai i centralini dei ministeri non rispondano, non solo, ma spesso sembra che il ricevitore venga alzato e chiuso;

se non intenda potenziare i vari centralini dei ministeri, anche con l'assunzione di nuovo personale, al fine di permettere ai cittadini di poter comunicare con le istituzioni.

Vi è anche chi chiama da fuori Roma, ed è avvilente che non riesca a parlare con alcuno: si tratta di una situazione incresciosa, che va affrontata con serietà e sollecitudine. (4-13660)

NICCOLINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

al confine di Ferneti, fra Italia e Slovenia, l'ormai cronica insufficienza di organici della dogana è stata più volte denunciata anche con atti parlamentari;

nelle ultime settimane la situazione si è vieppiù aggravata provocando proteste e prese di posizione anche al di là del confine;

gli operatori di Ferneti hanno deciso di ricorrere alla procura della Repubblica denunciando i vertici locali della dogana non in grado di organizzare un servizio quanto meno decente;

la situazione sta provocando danni per centinaia di milioni di lire alle aziende oltre che gravi pericoli per i mostruosi intasamenti di *camion* accatastati l'uno vicino all'altro —:

quali provvedimenti intenda prendere sul breve periodo, magari con un cambio ai vertici doganali e aumento degli organici

per affrontare una situazione che tanto danno sta causando agli operatori e all'economia della città di Trieste. (4-13661)

SCAJOLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il riordino delle forze armate, che dovrà essere attuato nei prossimi anni, prevede anche la soppressione del 16° reggimento addestramento reclute « Bergamo » di stanza a Diano Castello (Imperia);

con tale soppressione verrà a mancare un'importante presenza militare nella Liguria occidentale;

la Liguria occidentale è zona di reclutamento tipicamente alpino, ricca di tradizioni alpine e fortemente attaccata alla specialità;

la località di Diano Castello è in posizione tale da favorire l'addestramento alpino nelle Alpi Marittime e che tale località nel 1994 era già stata presa in considerazione appunto dallo stato maggiore dell'esercito per ridislocarvi un reggimento alpino;

la progettata ristrutturazione delle truppe alpine, nel quadro del nuovo modello di difesa, non prevede più reparti di leva nell'Italia centro-occidentale, con grave pregiudizio per un corretto rapporto fra la gente e i reparti alpini tradizionali;

anche ai fini della protezione civile, in una zona ad altissimo rischio sismico, la disponibilità di una infrastruttura attiva potrà costituire, nel caso di evento sismico, una determinazione base per la gestione dei soccorsi evitando le difficoltà incontrate nella recente calamità che ha colpito l'Umbria, dove erano state soppresse senza lungimiranza diverse infrastrutture militari —:

se non ritenga, pur di fronte alla necessità di sopprimere il 16° reggimento « Bergamo », di evitare di abbandonare la caserma sede del reparto, e di utilizzarla invece quale dislocazione di un reparto

alpino, con evidenti vantaggi anche per il rapporto fra la popolazione e le Forze armate. (4-13662)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in queste settimane in 3.404 scuole della Lombardia gli alunni hanno fatto circolare, con il consenso dei presidi, una lettera con la quale si dà notizia dell'offerta prodotta dalla catena di supermercati e negozi Coop, ed in base alla quale i buoni acquisiti per ogni 30 mila lire di spesa effettuata entro febbraio 1998 consentiranno di dotare le singole scuole di alcune attrezzature informatiche;

per raggiungere il citato obiettivo le 3.404 scuole, e quindi le loro famiglie degli alunni, dovranno spendere milleduecentocinquantatré miliardi e rotti;

quel che è ancora più grave è che alcuni dirigenti, come ad esempio, la preside della scuola media statale « Ugo Foscolo » di Brescia, si siano assunti il diritto di inviare a propria firma una lettera di invito a tutti i genitori ed a tutti gli alunni per aderire all'iniziativa dei negozi Coop;

la preside, citata ad esempio, è anche componente del PDS nel consiglio comunale di Brescia;

l'interrogante ritiene che vada rigettata l'iniziativa della Coop che non arreca nessun vantaggio agli alunni dal punto di vista didattico, ma solo un lauto guadagno per la Coop stessa;

l'interrogante ritiene, altresì, riprovevole il comportamento della preside della scuola media statale « Ugo Foscolo » di Brescia —:

se non ritenga opportuno intervenire per bloccare l'iniziativa che nulla ha a che fare con il sistema educativo e che anzi obbliga le famiglie ad aggravare la spesa per il mantenimento agli studi dei rispettivi figli. (4-13663)

NAPOLI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

in data 1° ottobre 1997 il presidente del CNR ha sospeso provvisoriamente l'emissione di ogni ordinativo di pagamento, con grave pregiudizio per il futuro delle commesse e per l'intervento in Italia dei professori di altre nazioni;

in data 20 ottobre 1997, il direttore generale del CNR con una lettera motivata si è dimesso dall'incarico;

le dimissioni del direttore generale derivano, tra l'altro, dal presupposto dell'impossibilità di nomina di nuovi dirigenti generali, che non appare fondato alla luce dell'attuale ordinamento e neppure di quello venturo (cfr. la delega contenuta nella legge n. 59 del 1997);

peraltro, e questo ad avviso dell'interrogante appare ancor più grave, il presidente del CNR avrebbe operato trasformazioni sostanziali dell'ordinamento vigente, pur in mancanza dell'attuazione della delega di cui alla legge n. 59 del 1997, cosa che avverrà a breve scadenza;

appare illogico ed inopportuno anticipare disposti normativi, di assetto generale del CNR, sulla base di regole che non si conoscono;

sempre il presidente del CNR — a quel che risulta — ha previsto l'istituzione di uffici con caratteristiche particolari che non appaiono in linea con il punto o) dell'articolo 12 della delega di cui alla legge n. 59 del 1997 e che potrebbero influire sull'andamento amministrativo impostato invece che sulla distinzione dei poteri e delle responsabilità;

l'impostazione del nuovo regolamento citato, unitamente all'affermazione del potere dirigenziale della presidenza del CNR ha, tra l'altro, prodotto l'effetto di mortificare la figura e le funzioni del direttore generale ridotto a consulente giuridico de-

gli uffici e segnalatore delle incongruenze e illegittimità degli atti prodotti dagli stessi —:

se non ritenga opportuno intervenire presso il presidente del CNR invitandolo a retrocedere dalle iniziative assunte che potrebbero risultare in antitesi rispetto ai contenuti della delega della legge n. 59 del 1997. (4-13664)

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

nell'anno in corso, per la prima volta, sono stati aperti i bandi per l'ammissione alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, meglio conosciuta come « Agevolazioni per l'imprenditorialità femminile »;

la prima scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata di circa quarantacinque giorni;

anche in relazione a tale proroga di termini sono pervenute al ministero competente un elevato numero di domande;

tale numero di circa 4.400 istanze è la chiara dimostrazione del grande spirito imprenditoriale femminile e che lo stesso deve essere incentivato;

il capitolo di bilancio inerente alla legge n. 215 prevede una copertura di circa trenta miliardi e che tale somma potrà coprire al massimo circa il 20 per cento delle domande presentate;

se non ritengano di intervenire per dare adeguata copertura alle domande accoglibili;

come intendano garantire in futuro la copertura del capitolo di bilancio inerente la legge sopracitata ed evitare così che le aziende incorrano in aspettative ingannevoli. (4-13665)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

esiste la legge 8 agosto 1995, n. 341, la quale all'articolo 9 prevede interventi nel settore commerciale;

la prima tornata di domande si è chiusa alla fine dell'anno 1996;

un elevato numero di domande è stato inviato dalle aziende aventi diritto;

tutt'oggi risulta che solo il 20 per cento delle domande sia stato esaminato;

il ritardo risulta che debba essere imputato alla mancata correlazione tra programma e macchina operatrice *computer* e che più volte gli addetti all'esame abbiano riprogrammato su altre leggi —:

se non ritenga di intervenire per fornire alle aziende, che hanno inviato le istanze, una risposta in tempi brevi per fornire una certezza alle stesse senza obbligarle ad un'attesa da tempi biblici;

come intenda garantire in futuro una risposta in tempi certi alle aziende che presenteranno domanda per l'articolo 9 della legge n. 341. (4-13666)

GAGLIARDI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

a suo tempo sono stati costituiti gli enti bilaterali paritetici per il settore artigiano, a seguito dei contratti nazionali del lavoro siglati nel 1988;

nel 1993 è diventato obbligatorio, a seguito circolare Inps n. 17 del 1997, il versamento da parte degli artigiani del contributo agli enti bilaterali, pena la decadenza, per le aziende, della fiscalizzazione;

le aziende artigiane del settore lapideo versano in gran parte già il contributo Cig, sostitutivo del contributo obbligatorio agli enti bilaterali —:

se non intendano intervenire tempestivamente, affinché siano escluse dall'ob-

bligo di cui sopra le aziende artigiane del settore lapideo che già versano il contributo Cig, regolamentando così in modo equo i loro obblighi verso gli enti bilaterali. (4-13667)

DE LUCA. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

le famiglie residenti nella zona sud di Vimercate, a nord di Agrate, a est di Concorezzo, tutti e tre comuni in provincia di Milano, si sono costituite già nel 1991 nel « comitato Cascina Morosina », in occasione dell'emergenza ambientale causata dalle emissioni maleodoranti provenienti, a loro avviso, dalla ditta « Acs Dobfar », emissioni che perdurano a tutt'oggi, con varia intensità, rendendo impossibile la permanenza all'aria aperta;

secondo il predetto comitato, il 30 settembre 1997 un tecnico del servizio d'igiene pubblica, prontamente intervenuto su richiesta degli abitanti della zona, ha rilevato l'intensità ed il perdurare dell'emissione, e ha indicato l'esatta fonte di provenienza, nell'impianto di abbattimento dei fumi della Dobfar e non, come si riteneva, nel cattivo funzionamento del depuratore;

il comitato perciò esprime viva preoccupazione in ordine ad eventuali effetti nocivi di tali emissioni, oltre a sottolinearne il pregiudizio arrecato agli abitanti della zona, che vogliono trascorrere un po' di tempo all'aria aperta;

vieppiù il « comitato Cascina Morosina » chiede un controllo severo e continuo delle emissioni in questione, ricordando che la ditta Dobfar rientra fra quelle industrie ad alto rischio ambientale, soggette al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 (cosiddetta direttiva Seveso);

per converso, i vertici della Dobfar hanno comunicato, in una nota diffusa a mezzo stampa, che gli odori sgradevoli

deriverebbero dall'impianto di depurazione di acque reflue, bisognose di « lavaggio », e che tali emissioni sarebbero del tutto innocue per la salute; inoltre, la ditta ha precisato che sarebbe in fase di studio un progetto di copertura dell'impianto di depurazione —:

se tali notizie rispondano al vero ed, in caso affermativo, se non ritengano doveroso accertare con urgenza quale sia la causa delle maleodoranti emissioni descritte in premessa, sia loro eventuali effetti nocivi per la salute delle popolazioni della zona;

quali immediate iniziative intendano assumere, al fine di consentire da subito, alle famiglie della zona indicata in premessa, la permanenza all'aria aperta. (4-13668)

BERSELLI. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

L'ammiraglio Ferraro, comandante delle capitanerie di porto, in relazione all'intensificarsi delle immigrazioni clandestine, ha dichiarato che una più efficace sorveglianza sul traffico navale nelle nostre acque costiere « sarà possibile soltanto quando realizzeremo il "Vts", cioè una forma di controllo del traffico attraverso una serie di sensori posti lungo le coste » (confronta *il Giornale*, 3 novembre 1997, pagina 3):

in che cosa più esattamente consisterà il dispositivo a cui ha accennato l'ammiraglio Ferraro (per esempio, di quali « sensori » si tratterà, quanti saranno, dove ciascuno di essi sarà installato);

quali ne saranno i costi di acquisto, di installazione e di esercizio;

quali altri paesi marittimi abbiano adottato detti « Vts » e da quanto tempo;

se sia in possesso della documentazione che ne comprovi l'efficacia e l'affidabilità e se la stessa possa essere resa pubblica;

quali ditte forniranno gli apparati e li installeranno;

con quali criteri e con quale procedura siano state scelte. (4-13669)

NICCOLINI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

a partire dal prossimo anno la competenza per la distribuzione delle autorizzazioni internazionali al trasporto destinato ai paesi dell'est passerà dalla motorizzazione di Trieste al ministero dei trasporti e della navigazione;

mentre sono in gioco decine di posti di lavoro a Trieste, a Roma presso il suddetto ministero non esiste ancora un ufficio competente in materia;

i trasportatori diretti in Ungheria, nella Repubblica Ceca, in Slovacchia, Polonia, Russia e Ucraina che utilizzano i valichi di Rabuiese, Ferneti, Gorizia e Tarvisio si vedranno costretti a rivolgersi a Roma;

la circolare ministeriale che prevede questa assurda novità è stata emessa a settembre mentre il Parlamento discute di federalismo, decentramento e autonomie, e va a incidere su una attività trentennale della motorizzazione triestina alla quale è riconosciuta notevole competenza;

l'ufficio triestino operando dal lunedì al venerdì assicura la consegna della documentazione entro le ventiquattro ore mentre è già noto che l'ufficio romano potrà funzionare solo quattro giorni alla settimana allungando sicuramente i tempi d'attesa per i trasportatori;

già 358 titolari d'aziende hanno inviato una petizione alla Camera affinché sia mantenuto il servizio a Trieste —:

quali provvedimenti intenda urgentemente prendere per sostituire questa regolamentazione prima che si procurino danni irreparabili con una evidente ingiustizia soprattutto nei confronti dei numerosi piccoli autotrasportatori. (4-13670)

BALOCCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le accise relative alle forniture di gas metano e gasolio per riscaldamento attualmente concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'Iva;

ciò comporta che nelle forniture di tali prodotti e relative bollette il consumatore viene a pagare l'Iva calcolata su un importo comprensivo delle suddette accise;

in tal modo il consumo sui prodotti petroliferi è soggetto ad una doppia tassazione;

per effetto di tale doppia imposizione anche le imprese, che acquisiscono dalle raffinerie i prodotti petroliferi, sopportano un aggravio aggiuntivo derivante dall'esborso maggiore di liquidità causata dall'aumento dell'importo lordo delle fatture;

l'Iva, in quanto imposta sul valore aggiunto, non può colpire l'accisa, essendo questa un'imposta di consumo e non un oggetto di scambio né tanto meno un servizio su cui si possa calcolare il valore aggiunto;

nel settore del gas esiste un monopolio che comporta prezzi finali pagati dall'utente che appaiono superiori a quelli che si registrano in altri paesi simili all'Italia —:

se intenda promuovere provvedimenti di riforma della legislazione vigente affinché siano escluse le accise dalla formazione della base imponibile, considerato che il nostro sistema tributario vieta la doppia imposizione;

se vi siano ragioni particolari che abbiano fino ad oggi impedito l'emanazione di disposizioni idonee ad evitare la doppia imposizione suesposta. (4-13671)

RASI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con incarico per il turismo.* — Per sapere — premesso che:

a partire dal prossimo 19 gennaio 1998 diventerà operativo quanto previsto

dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 196 del 1997 (il cosiddetto « Pacchetto Treu »), il quale prevede che per le imprese industriali scatterà l'obbligo di comunicare ai servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro l'intenzione di svolgere lavoro straordinario dopo le quaranta ore di lavoro settimanali;

tale autorizzazione sarà consentita solo in casi del tutto eccezionali;

oggi l'obbligo di richiesta di autorizzazione sussiste solo per le ore di straordinario successive alle quarantotto ore di prestazione settimanale, consentendo così di effettuare le ore di lavoro settimanale previste dai contratti collettivi -:

se non ritengano che tale irrigidimento burocratico, che implica evidentemente valutazioni nel merito delle attività produttive, renderà impossibile l'effettuazione di lavoro straordinario;

se non ritengano che le imprese saranno private di un essenziale elemento di flessibilità necessario a modulare le attività di produzione secondo le esigenze delle ordinazioni di merci e servizi di volta in volta pervenute da un mercato sempre più ampio e competitivo;

se non ritengano che così procedendo si privino i lavoratori di una possibile ulteriore fonte di reddito;

se non ritengano che tutto ciò non comporterà un aumento dell'occupazione specialmente per le piccole e medie imprese, le quali, come è noto, non sono in grado di sostituire le ore di lavoro straordinario con nuove assunzioni in quanto il lavoro straordinario riguarda, nella maggioranza dei casi, lavoratori con professionalità specifiche difficilmente reperibili sul mercato;

se non ritengano che la disposizione di cui sopra sia in contrasto con la costante prassi che prevede lo straordinario fino alle quarantotto ore settimanali, prassi normalmente ammessa e regolata dai contratti collettivi;

se non ritengano, pertanto, di effettuare una urgente modifica dell'articolo 13 della legge n. 196 del 1997. (4-13672)

PAROLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

gran parte delle indagini per reati contro la pubblica amministrazione, svolte dalla procura della Repubblica di Roma, si basano su *notitiae criminis* fornite dal dottor Mario Casaccia, ispettore del servizio centrale degli ispettori tributari del ministero delle finanze;

molte delle indagini effettuate dal dottor Casaccia, pur non trovando accoglimento in sede di comitato di coordinamento del Secit - organo istituzionalmente deputato alla loro valutazione - in quanto ritenute estranee ai fini d'istituto, tuttavia vengono da questi trasmesse all'autorità giudiziaria, proprio allo scopo di promuovere in altra sede le azioni rigettate all'interno del ministero delle finanze;

la maggior parte delle azioni promosse in via giudiziaria è stata ritenuta infondata dai collegi giudicanti e conseguenzialmente archiviata;

molte delle menzionate iniziative riguardano personalità ricoprenti alte cariche istituzionali o amministrative, quali i ministri Gallo, Tremonti, Fantozzi, Goria e Ronchey, ed i direttori generali Patané e Sisinni, e - ad avviso dell'interrogante - hanno solo fini scandalistici, tant'è che i predetti sono stati prosciolti da ogni accusa. Ad esempio, il cosiddetto « scandalo di Villa Blanc », che ha coinvolto i ministri Goria e Ronchey, nonché il direttore generale Sisinni, al termine delle indagini svolte dall'amministrazione finanziaria a quel che consta all'interrogante risulta completamente infondato. L'attività del dottor Casaccia avrebbe quindi causato sia danni materiali a persone, derivanti dalle denunce all'autorità giudiziaria, sia danni economici alla massa dei creditori del concordato preventivo della società venditrice dell'immobile Villa Blanc, per il deprezzamento del bene, sia danni all'amministra-

zione finanziaria per il risarcimento che lo Stato ha dovuto corrispondere alle persone ingiustamente coinvolte, ed in termini di immagine per l'inefficacia dell'azione amministrativa —:

se non ritengano necessario promuovere indagini ispettive nell'ambito delle rispettive competenze, verificare se si configurano elementi di rilevanza disciplinare e, nel caso di esito positivo, quali conseguenti misure intendano adottare. (4-13673)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

esiste un elevato numero di domande accolte, ma non agevolate, sul recente bando di legge n. 488 del 1992, scaduto il 31 dicembre 1996;

il massimo di tale percentuale si raggiunge nelle regioni del sud (fino al 70 per cento) ad eccezione della Sicilia;

i criteri adottati nella delibera Cipe del 18 novembre 1996, con la quale si è determinata la ripartizione dei fondi da assegnare ad ogni regione, sono stati forvianti per il fatto di aver considerato soltanto il parametro della popolazione residente nelle aree depresse, con la correzione dell'indice Istat;

tali criteri sono ampiamente divergenti dalla cosiddetta « nuova impostazione » che accoglie il principio in base al quale le agevolazioni sono concesse alle aree del territorio nazionale che presentano un grado di sviluppo inferiore ai livelli medi nazionali e comunitari, così come citato nella relazione sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse presentato dal Ministro del tesoro e della programmazione economica Azeglio Ciampi e comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1997;

comunque i fondi assegnati alla legge n. 488 del 1992 sono risultati insufficienti per il tiraggio che si è manifestato sia al nord che al sud;

nonostante siano molti gli strumenti allo studio in questo momento, l'efficacia della legge n. 488 del 1992 si è rivelata fortemente positiva —:

se non ritenga di attivarsi affinché sia rifinanziata adeguatamente una legge che ha già mostrato la sua immediata funzionalità, soprattutto in materia occupazionale, anziché disperdere risorse verso altri strumenti la cui efficacia è tutta da dimostrare;

se e come sarà riformulato il parametro di assegnazione dei fondi alle regioni, soprattutto per quanto riguarda l'indicatore legato alla quota di popolazione (es. tenendo in debito conto i fondi non utilizzati e il consistente numero di domande a tutt'oggi accolte e non agevolate). (4-13674)

LUCCHESI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per conoscere:

i motivi per cui nei ministeri i dirigenti non rispettano l'orario di lavoro, che dovrebbe essere dalle ore 8 alle ore 14, mentre, è praticamente impossibile trovare un dirigente prima delle ore 10 e dopo le 13,30 —:

che cosa intenda fare per fare rispettare l'orario di lavoro anche ai dirigenti, che, oltretutto, percepiscono forti emolumenti anche sotto forma di lavoro straordinario. (4-13675)

TARADASH, MAIOLO, FRAGALÀ, BIONDI e PARENTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le indagini sull'omicidio della studentessa Marta Russo, avvenuto all'università di Roma il 9 maggio 1997, hanno portato all'arresto di due giovani assistenti della facoltà di giurisprudenza, istituto di filosofia del diritto, dottori Giovanni Scattone

e Salvatore Ferraro, rispettivamente accusati di omicidio volontario e di concorso in omicidio volontario;

nell'annunciare tali arresti durante la conferenza stampa tenuta il 15 giugno 1997, il questore di Roma proclamava trionfante: « il caso è chiuso »;

nel corso dei mesi successivi all'esecuzione del provvedimento cautelare nei confronti dei due giovani, l'invisibile ufficio stampa della procura di Roma, del quale la stessa sembra essersi dotata sulla scorta di precedenti e ben più autorevoli esempi, ha cercato di indurre la pubblica opinione a ritenere che il delitto fosse scaturito da un pazzo gioco criminale;

in seguito, in concomitanza con la pubblicazione delle deduzioni in base a cui il tribunale del riesame confermava la richiesta d'arresto, alla pubblica opinione è stata confermata la teoria secondo la quale il movente dell'inspiegabile efferato delitto starebbe nella « più assoluta mancanza di movente »;

tali tesi sono state successivamente rafforzate dall'ipotesi accusatoria diffusa a mezzo stampa, senza mai un'ufficiale conferma o smentita da parte degli investigatori, secondo cui i due giovani assistenti avrebbero assassinato freddamente Marta Russo per dimostrare la validità scientifica di alcune loro presunte dissertazioni filosofiche circa il cosiddetto « delitto perfetto »;

il preteso « delitto perfetto » sarebbe dunque stato eseguito con premeditazione dai due assistenti da una stanza aperta al pubblico, in piena mattinata, davanti a tre testimoni, e con una pistola che, secondo le descrizioni dei sedicenti testimoni, non avrebbe neanche il silenziatore, circostanze che descriverebbero, semmai, il più sgangherato dei crimini mai commessi;

soprattutto appare sconcertante il fatto che i due avrebbero dato corso al predetto « delitto perfetto » senza la razionale precostituzione di un alibi di ferro, con ciò contravvenendo a quelle regole elementari di prudenza che persino l'ul-

timo scrittore di romanzi gialli non potrebbe fare a meno di considerare. E tuttavia la stampa ha riferito informazioni — poi rivelatesi false e smentite, quando il veleno della menzogna si era già irrimediabilmente diffuso — su presunti seminari sul « delitto perfetto », mai svolti, o sulla diffusione di tesi di analogo contenuto;

l'ipotesi accusatoria appare agli interroganti esile e contraddittoria anche in ragione di ulteriori contraddizioni, che attengono alla genuinità ed alla oggettiva credibilità delle dichiarazioni testimoniali, alla affidabilità delle risultanze tecniche oggettive e, più in generale, alla ritualità del modo di procedere della procura della Repubblica;

emerge infatti dalle motivazioni del tribunale del riesame che sono state effettuate delle intercettazioni telefoniche a carico di due testimoni, Gabriella Alletto e Maria Chiara Lipari. Nel corso di tali telefonate, costoro denunciano a parenti ed amici la manifesta volontà degli investigatori di ottenere una attestazione di fatti non accaduti in loro presenza, nonché la indicazione dei colpevoli entro una rosa predeterminata di persone;

in particolare, la Lipari afferma di possedere soltanto una mera e indefinita « percezione » circa le eventuali presenze nell'aula 6;

purtuttavia la sua testimonianza è stata ritenuta attendibile dal tribunale del riesame, secondo il quale gli investigatori la avrebbero aiutata a « scatenare la memoria » per vincere quel metafisico ed indefinito « travaglio intimistico che ha scandito per giorni e giorni il percorso mnemonico della locutrice »;

l'altra superteste, dal canto suo, giustifica l'eguale ritardo con cui ha reso le dichiarazioni a carico dei due assistenti con un « blocco psicologico »;

riferisce infatti la Alletto di non aver trovato fin da subito il coraggio di deporre su quanto aveva visto e sentito, ma di

essere pervenuta alla determinazione in tal senso solo dopo l'« aiuto » degli agenti di polizia;

a tutto ciò si deve aggiungere che sempre dalle motivazioni del tribunale del riesame emerge che il contenuto delle dichiarazioni testimoniali scritte su un biglietto rinvenuto nelle tasche del Liparota erano state in realtà dettate allo stesso dalla polizia;

alla luce dei fatti sopra descritti sorge quindi il dubbio che le testimonianze dell'accusa siano state costruite a tavolino secondo un metodo induttivo, invece che deduttivo, in base al quale si è inteso aprioristicamente predesignare dei colpevoli per poi costituire a loro carico una serie di indizi e di prove;

tale sospetto risulta ancor più fondato in ragione del trattamento riservato ai testimoni medesimi, che risultano agli interroganti essere stati portati in questura al mattino presto ed ivi trattenuti senza spiegazioni fino a tarda sera per spossarne la lucidità ed ogni forma di legittima autodifesa psicologica per interrogarli poi fino a tarda notte con violente aggressioni verbali (la Alletto e la Lipari) o minacce più concrete relative ad eventuali trattamenti carcerari;

l'intrinseca fragilità dei testimoni sopra citati è stata — ad avviso degli interroganti — sistematicamente aggirata con lo strumento processuale dell'incidente probatorio, trasformatosi in un « 513 alla romana », perché richiesto a dispetto dei limiti tassativi che la legge impone per il suo utilizzo, al solo fine di « congelare » per sempre la fin troppo labile memoria dei soggetti da escludere e, ciò nonostante, ammesso dal Gip;

anche sotto il profilo squisitamente tecnico, le risultanze investigative appaiono viziate da elementi oggettivi;

dalle stesse emerge l'aprioristica pre-designazione di un unico possibile punto di partenza dello sparo omicida, di una traiettoria incontestabile, di una sola pista investigativa da coltivare a scapito di altre,

di una rosa di colpevoli da incastrare ad ogni costo, e più in generale della costruzione a tavolino di uno o più mostri da gettare in pasto alla pubblica opinione giungendo fino al punto di individuare il movente nella assenza stessa di movente;

sotto il profilo squisitamente processuale, infine, risultano apertamente violati i più elementari principi del contraddittorio e del diritto alla difesa, allorché ad esempio si apprende che l'unico possibile riscontro oggettivo dell'alibi di uno degli indagati, dallo stesso ingenuamente indicato agli inquirenti in un *computer* della segreteria di facoltà, è stato inopinatamente sottratto alla disponibilità della difesa tecnica dell'indagato medesimo, mediante provvedimento di sequestro tempestivamente eseguito dagli investigatori;

il principio del contraddittorio e della sacralità del diritto della difesa risulta altresì violato allorquando si apprende che in data 14 luglio 1997 si è proceduto, presso l'abitazione di Scatone, al sequestro di indumenti da sottoporre a perizia, per verificare la eventuale presenza di residui di polvere da sparo, in piena notte, ad oltre un mese di distanza dall'omicidio ed in assenza di avvocati e dell'indagato, con modalità contestate dallo stesso perito incaricato dell'esame tecnico;

altre piste investigative, come ad esempio — per citarne una fra le tante — quella indicata da due testimoni come l'avvocato Elisabetta Andreozzi e la signora Felicia Proietti, che, subito dopo lo sparo, avrebbero visto fuggire un giovane proveniente dal sottopassaggio che collega la facoltà di giurisprudenza con quella di scienze politiche, sono state *a priori* scartate, con ciò violando un principio giuridico codificato che impone al pubblico ministero di ricercare ed acquisire anche le prove a discarico degli indagati;

l'insieme dei fatti sopra descritti è tale da configurare l'ipotesi di una macchinazione giudiziaria che, comunque motivata — magari soltanto dalla necessità di consegnare all'opinione pubblica, scossa da un delitto tanto feroce, un colpevole qual-

siasi - non può essere in nessun modo giustificata in uno stato di diritto, di cui il principio della presunzione di innocenza è elemento essenziale;

se, a seguito di una valutazione dei fatti sopra esposti, non intenda attivare le procedure ispettive in modo tale da accertare le cause e le responsabilità di un uso spregiudicato e illiberale della macchina giudiziaria, e per evitare che esso abbia a ripetersi. (4-13676)

ALEMANNI. - *Al Ministro dell'interno.*
- Per sapere - premesso che:

il giorno 28 ottobre 1997, presso il cimitero Verano di Roma, dopo una commemorazione si svolgeva nel piazzale antistante una violenta manifestazione di protesta di giovani dell'Autonomia operaia contro giovani di destra;

agenti di polizia di Stato operavano dei fermi, tramutati successivamente in arresto, in modo unilaterale nei confronti dei giovani di destra, e precisamente: Massimiliano De Simone, Amedeo Zimmaro, Francesco Maria Pesce, Luigi Umberto Todini, Walter Livi, Emiliano Roatti e Marcello Acciai;

i suindicati, secondo l'esposto-denuncia, presentato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma e alla Presidenza della Camera dei deputati dall'avvocato Luciano Randazzo, sarebbero stati tradotti presso gli uffici di San Vitale, questura centrale e ivi ulteriormente trattenuti fino a tarda ora, alle ore 23, rispetto alle ore 12,45 in cui è stato operato il fermo per accompagnamento;

tutti i fermati sarebbero stati trattenuti in un cortile fuori dagli uffici della Digos, al freddo e sotto la pioggia incessante, posti a semicerchio con la faccia rivolta al muro e con l'impossibilità di colloquiare tra loro per circa tre ore; il signor Todini sarebbe stato percosso da un funzionario della Digos con un bastone; il signor Pesce sarebbe stato colpito da un violento pugno alla regione auricolare, il

signor Acciai sarebbe stato ripetutamente colpito alla testa con una fibbia; tutti i fermati sarebbero stati fatti oggetto di parole ingiuriose proferite dagli agenti -;

se corrisponda al vero quanto esposto e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda assumere nei confronti degli agenti della Digos coinvolti. (4-13677)

VIALE, GAZZARA, TABORELLI, PRESTIGIACOMO, MASI e LOMBARDI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

in sede di dibattito sul disegno di legge A.C. n. 3468, recante « Norme in materia di promozione dell'occupazione » è stato accettato dal Governo, come raccomandazione, in data 4 giugno 1997, un ordine del giorno firmato da deputati del Polo, della Lega e del Ppi, che impegnava il Governo a varare entro 6 mesi e cioè entro il 20 gennaio 1998, una normativa sull'orario di lavoro, attuativa della direttiva comunitaria n. 104/93 diretta a consentire alle imprese di poter effettuare ore di lavoro straordinarie eccedenti le 40 ore settimanali senza dover dare comunicazione, con relativa motivazione, all'ispettorato del lavoro competente per territorio, evitando così inutili e paralizzanti obblighi burocratici, che costituiscono solo un danno per la competitività delle imprese che vengono poste in situazioni svantaggiate rispetto alle imprese degli altri paesi dell'Unione europea, con conseguente penalizzazione degli interessi reali dei lavoratori;

in data 15 giugno 1997 l'ufficio Controllo della Camera dei deputati inviava al Capo di gabinetto del ministero del lavoro e della previdenza sociale una precisa richiesta di notizie circa l'attuazione del predetto ordine del giorno, senza ricevere a tutt'oggi alcuna risposta sulle reali intenzioni del Governo;

sta per scadere la norma contenuta nell'articolo 13 della legge n. 106 del 24 giugno 1997, che consente per sei mesi di evitare la comunicazione predetta all'Ispet-

torato del lavoro per gli straordinari, e quindi tra poco più di due mesi le imprese che avranno esigenza di accrescere temporaneamente i volumi produttivi saranno gravate da inutili adempimenti formali:

come si intenda rispettare l'impegno assunto in Parlamento di risolvere la questione entro il 20 gennaio 1998, il tutto nell'interesse complessivo dei lavoratori, delle imprese e dell'economia nazionale.

(4-13678)

CAVALIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il consorzio Venezia Nuova continua ad essere il concessionario unico per le opere pubbliche interessanti la laguna veneta di competenza del Ministro dei lavori pubblici, in deroga alla normativa nazionale e comunitaria sugli appalti e nonostante che il decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, abbia abrogato le norme che hanno reso possibile l'affidamento delle opere, da parte del medesimo Ministero, a trattativa privata ad un concessionario unico;

su proposta del Ministro dei lavori pubblici è stata nominata una commissione composta da cinque illustri esperti cui è stata affidata la valutazione d'impatto ambientale del progetto Mose, redatto dal consorzio Venezia Nuova e concernente l'installazione delle dighe mobili alle bocche del porto;

tale commissione deve concludere la sua valutazione, presentando un proprio rapporto, entro il mese di giugno 1998, qualche mese prima che la Commissione VIA del Ministero dell'ambiente esprima il proprio parere sull'opera;

per tale incarico i cinque esperti percepiscono un compenso di un milione e mezzo al giorno, per un importo complessivo di circa 160 milioni;

i giorni 11, 12 e 13 novembre i suddetti esperti devono recarsi a Venezia per

iniziare il loro lavoro di valutazione del progetto Mose e, con il consenso del Ministro dei lavori pubblici, tutte le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del consorzio Venezia Nuova, ossia lo stesso concessionario unico sul cui progetto la commissione deve esprimere il proprio parere —:

se ritenga corretta la procedura adottata per finanziare il viaggio degli esperti, che crea confusione dei ruoli ricordando piuttosto prassi abituali della prima Repubblica;

se ritenga fondate le perplessità suscitate dall'azione del Magistrato alle acque che ha delegato al consorzio Venezia Nuova, redattore stesso del progetto Mose, l'ospitalità dei commissari, permettendo così una possibile influenza positiva del consorzio sul loro parere;

sulla base di quale logica si sia deciso di finanziare il viaggio degli esperti, considerato l'ammontare dei loro compensi, e perché non abbia provveduto direttamente il Governo senza utilizzare l'intermediazione del consorzio Venezia Nuova. (4-13679)

RASI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con incarico per il turismo.* — Per sapere — premesso che:

con deliberazione n. 108 del 28 ottobre 1997 l'autorità per l'energia elettrica ed il gas ha proceduto alla definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

tale deliberazione veniva assunta con riferimento all'articolo 4, n. 6, della legge n. 1643 del 1962 modificata dall'articolo 20, comma 1, della legge n. 9 del 1991 nel quale si dispone che: « Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel »;

l'articolo 22, comma 3 della legge n. 9 del 1991 dispone che: « l'eccedenza di

energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308;

la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e quella del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernono norme comuni per la liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica;

dalla deliberazione dell'Autorità di cui sopra ne è risultato un meccanismo che prevede la riduzione del prezzo inizialmente pattuito tra gli autoproduttori e l'Enel per cui, invece dell'attuale media di lire 104 il chilowattore, l'Enel pagherà in media lire 87 per il 1998, lire 69 per il 1999 e lire 65 nel 2000 —;

se non si ritenga che si debba procedere alla immediata contemporanea apertura del mercato consentendo ai produttori privati di vendere anche ad altra clientela invece di essere costretti, come previsto dall'attuale normativa nazionale, a vendere soltanto all'Enel, la quale, peraltro, si avvale del diritto di non ritirare l'energia elettrica in relazione alle proprie esigenze;

se non si ritenga pertanto che, per le ragioni addotte, l'emanazione del nuovo provvedimento per il prezzo delle eccedenze debba essere contestuale all'approvazione immediata del regolamento che, promosso nell'agosto scorso, prevede la possibilità di vendere l'energia eccedentaria a soggetti terzi. La mancata approvazione di tale regolamento impedisce l'introduzione nel nostro Paese della suddetta direttiva europea;

se sia fondata l'osservazione secondo la quale il meccanismo di riduzione consentirà all'Enel, fra due anni, tenuto conto dei rimborsi della cassa conguaglio, di acquistare l'energia eccedentaria a costo zero per rivenderla alla propria utenza a tariffa piena (oggi mediamente circa lire 120 per chilowattore). (4-13680)

MASI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la complessità delle alleanze politiche e la rappresentazione grafica dei contrassegni, rende oggettivamente difficile la pubblicità del risultato elettorale amministrativo da parte dell'ufficio del Ministro dell'interno agli organi di informazione e che, nelle consultazioni precedenti, il metodo usato, ossia il redigere un'informativa di riepilogo nazionale che determini la percentuale di voti sul totale dei voti validi, ha determinato una lettura del dato politico distorta che, come si ricorda, ha suscitato diverse polemiche —:

perché, al fine di evitare il ripetersi di tale situazione, nel rispetto del principio della democrazia dell'informazione, gli organi preposti non stilino un riepilogo relativo alla percentuale di ogni singola forza, determinato sul totale dei voti validi, esclusivamente nei comuni dove il contrassegno sia stato presentato;

perché, anziché stilare un riepilogo nazionale, non si dia notizia dei risultati elettorali, conseguiti da ciascuna forza politica, esclusivamente comune per comune;

perché non si favorisca una più stretta e fattiva collaborazione tra gli organi elettorali competenti ed i rappresentanti delle forze politiche, per un'acquisizione corretta dei contrassegni e delle diverse alleanze da parte del ministero dell'interno, sempre con l'obiettivo di rendere trasparente la lettura del dato elettorale. (4-13681)

AMORUSO e IACOBELLIS. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il 5 maggio 1997 è stata presentata l'interrogazione parlamentare (4-09656) — a cui non è stata data ancora risposta — sulla variante del Prg del comune di Ruvo di Puglia (Bari), approvata con delibera n.7557 del 23 dicembre 1996 della giunta regionale della Puglia che confermava la localizzazione della zona agro-industriale

in località Colajanna — dichiarata sin dal 1991 (protocollo 3224) dalla soprintendenza archeologica della Puglia zona di rilevante interesse archeologico — ed in forza di ciò sottoposta al regime di tutela della legge Galasso (legge n. 431 del 1985), e successivamente delle leggi regionali n. 30 del 1990 e seguenti e ricompresa nell'adottato Putt (Piano urbanistico territoriale tematico) della regione Puglia;

successivamente il soprintendente archeologico della Puglia, dottor G. Andreassi, con protocollo 14687/PL del 1° agosto 1995 comunicava alla procura della Repubblica presso la prefettura circondariale di Trani che « il 7 giugno 1995 nel fondo rustico censito al foglio di mappa 38 del comune di Ruvo particella 63... » — proprio nella località Colajanna — « indagini di scavo archeologico... hanno portato alla scoperta di una struttura tombale costituita da una fossa sub-rettangolare... all'interno della fossa sono stati rinvenuti sedici vasi di ceramica acroma, costituenti corredo funerario... sul piano deposizionale, si conservavano i resti di un inumato in posizione semirannicchiata... si comunica che questo ufficio ha avviato l'istruttoria per l'imposizione del vincolo archeologico ai sensi della legge 1089 del 1939, sulla particella di cui trattasi in quanto ricadente in una più ampia area di interesse archeologico posta a sud del moderno centro di Ruvo, nota anche localmente come sede di necropoli antica »;

invece, con protocollo 017572.A.R. del 25 agosto 1997, lo stesso soprintendente archeologico dottor Andreassi, taceva sul rinvenimento archeologico nella località Colajanna di cui alla nota 14687/PL, precisando addirittura che « il personale di questo ufficio ha seguito costantemente lavori di scavo » nella località Colajanna « constatando, in siti indagati la totale assenza di resti archeologici »; aggiungendo che « nel periodo trascorso tra il 1991 e il 1996 aveva rilasciato autorizzazioni a costruzioni nella località Colajanna » autorizzando così la illegittima costruzione di immobili in zona coperta da vincolo di inedificabilità assoluto e in presenza di

concessioni edilizie macroscopicamente illegittime, in un sito in cui non è possibile rilasciare autorizzazioni (Cass. Penn. Sez. III 7 gennaio 1991); infine, dichiarando persino di aver rilasciato nel luglio 1996 parere favorevole al comune di Ruvo di Puglia per la realizzazione nella località Colajanna (zona di rilevante interesse archeologico e sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluto) della zona agro-industriale, non tenendo conto del ritrovamento archeologico nel sito —:

quali azioni intenda intraprendere per accertare se vi sia stato un corretto esercizio delle prerogative proprie della soprintendenza archeologica della Puglia, al fine di garantire la effettiva tutela del patrimonio archeologico nella località Colajanna. (4-13682)

PAGLIUCA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

quanto accaduto venerdì 31 ottobre 1997 a Potenza nell'incontro fra i vertici dirigenziali dell'Enel e, nel caso di specie, fra il presidente dottor Chicco Testa e l'amministratore delegato dottor Franco Tatò, con i responsabili istituzionali sociali ed economici della regione Basilicata, merita un chiarimento di alto profilo ed una verifica in sede di commissioni parlamentari competenti anche attraverso una audizione del dottor Testa e del dottor Tatò, oltre che del presidente della giunta regionale di Basilicata, professor Angelo Raffaele Dinardo;

durante quell'incontro l'intera classe dirigente della Basilicata ha abbandonato la sala mentre relazionava l'amministratore delegato dell'Enel Tatò, perché lo stesso avrebbe reiteratamente introdotto il tema di una « presunta intromissione dei politici lucani nei fatti interni della gestione del personale dell'azienda elettrica »;

i vertici Enel hanno poi inviato al popolo lucano una lettera aperta con la quale si impegnano a « stabilire a Potenza »

la direzione per il sud-Italia di una delle nuove attività che l'Enel starebbe per avviare;

tutto ciò però, sostengono il dottor Testa e il dottor Tatò, a « patto che le autorità lucane abbiano un atteggiamento che non si limiti all'accondiscendenza »;

come se non bastasse il 4 novembre 1997 un esponente del Governo, il sottosegretario Carpi, intervenendo sulla questione, ha sentito il dovere politico di invitare gli amministratori lucani ad un « uso prudente del proprio ruolo in materia così delicata »;

l'intervento del sottosegretario appare lesivo ed irrispettoso delle libere e democratiche funzioni che regioni ed enti locali esercitano per mandato popolare e per Costituzione —:

quali siano le valutazioni a proposito degli interventi del presidente Testa e dell'amministratore Tatò, che appaiono oggettivamente incoerenti e contraddittori e presentano una serie di lati oscuri tutti da chiarire;

se la posizione espressa dal sottosegretario Carpi, sintetizzi il pensiero del Governo ed in caso contrario quale sia l'orientamento del Governo sulle discutibili ed inopportune prese di posizione dei vertici dell'Enel. (4-13683)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

a Viola-St. Grée, in provincia di Cuneo, esiste una stazione sciistica nell'ambito di un complesso immobiliare composto da alberghi, negozi e da centinaia di appartamenti di varie dimensioni;

il complesso turistico apparteneva ad una società immobiliare fallita anni or sono;

recentemente la società Liamco corrente in Milano e con sede legale a Londra

(secondo quanto riportato dai giornali) si è resa acquirente degli immobili, comprensivi degli impianti di risalita;

la società Liamco avrebbe assolto (o starebbe per assolvere) il debito contratto attraverso l'aggiudicazione dell'intero complesso a mezzo d'asta pubblica nei confronti del liquidatore;

l'acquisto è avvenuto a corpo, e cioè per tutto il complesso;

l'aggiudicazione richiede tempi lunghi, necessari per investimenti rilevanti;

peraltro, la mancata attivazione, per un ulteriore anno, degli impianti di risalita, non soltanto verrebbe a privare di un'ulteriore fonte di reddito la comunità di Viola e tutta la Valle Mongia, ma comporterebbe una perdita (forse definitiva) di sciatori —:

quali iniziative attraverso il liquidatore s'intendano assumere affinché — quantomeno a decorrere dal 1° gennaio 1998 — gli impianti di risalita di Viola-St. Grée siano in grado di funzionare, attraverso la gestione diretta da parte della società Liamco, ovvero attraverso altre società o lo stesso comune di Viola, che più volte ha dimostrato la propria disponibilità alla gestione diretta degli impianti.

(4-13684)

VALPIANA, PROCACCI, NARDINI e DE BENETTI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

domenica 2 novembre 1997 la signora Irene Zandonà Furlani abitante a Pedemonte (Verona) in una casa di campagna è stata colpita a un braccio, a una spalla e a una gamba da una scarica di pallini da caccia, all'interno della propria abitazione;

la signora, incinta di sei mesi, è stata ricoverata all'ospedale di Negrar dove le sono state riscontrate ferite multiformi da arma da fuoco ed è stata giudicata guaribile in una settimana;

fortunatamente, non è stata riscontrata alcuna conseguenza fisica per la gravidanza, ma il forte stato di *choc* seguito all'incidente e alla necessità di estrarre nei prossimi giorni i pallini dalla coscia destra e dalla spalla potrebbe avere conseguenze non prevedibili;

fino a qualche momento prima della sparatoria, accanto alla madre nella stanza si trovava il piccolo Alessandro, di due anni, che — se fosse rimasto qualche momento in più — avrebbe potuto essere colpito all'altezza della testa, visto che alcuni pallini si sono conficcati nella sponda del suo lettino;

come responsabili dell'accaduto sono stati fermati come riportato dall'*Arena* di Verona due cacciatori: S.V. di 27 anni e G.Z. di 52, entrambi di S. Pietro Incariano (Verona) che, per inseguire un povero fagiano, hanno fatto fuoco, evidentemente tanto vicino ad una civile abitazione da poter ferire il proprietario all'interno;

i due cacciatori fermati sono stati denunciati per lesioni colpose e esplosioni pericolose;

non si tratta del primo episodio drammatico legato all'attività venatoria nella provincia di Verona negli ultimi mesi in cui sono state coinvolte persone inermi (nel dicembre 1996 a Brentino Belluno un ragazzo di dodici anni è stato ferito all'occhio destro da una rosa di pallini esplosa da un cacciatore rimasto sconosciuto; nel novembre 1996 un ventenne che stava transitando in macchina sulla superstrada Castelnuovo-Affi ebbe l'auto centrata da una fucilata che centrò il finestrino fortunatamente alzato —

quali misure intendano adottare per garantire la sicurezza dei cittadini dall'esercizio indiscriminato della caccia soprattutto quando si trovano a casa propria;

quale sia — sulla base dei dati statistici — la frequenza dei controlli effettuati sull'attività venatoria con particolare riferimento all'articolo 21 della legge n. 157 del 1992;

se non intendano disporre una forte intensificazione dell'attività di prevenzione e di controllo dei reati venatori tenendo conto non solo del grande impatto sulla fauna selvatica, ma anche del rischio per le persone;

se non intendano promuovere un'iniziativa di Governo per l'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile, la norma anacronistica ed ingiusta che permette ai cacciatori di entrare nei fondi privati;

quanti e quali siano ogni anno gli incidenti dovuti a fatti di caccia. (4-13685)

PRESTIGIACOMO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

alcuni mesi fa il Ministro interrogato ha disposto una ispezione amministrativa presso l'Istituto nazionale del dramma antico tesa a verificare la fondatezza delle denunce di sei componenti del consiglio d'amministrazione in merito ad un grave deficit di bilancio dell'ente ed in generale, in merito al dissesto finanziario dell'istituto;

a causa di tale situazione di carenza di fondi l'Inda ha annullato il ciclo estivo di rappresentazioni classiche che dovevano svolgersi nei teatri antichi di Segesta e Morgantina;

l'istituto non è stato altresì in grado di avviare in settembre i corsi della scuola di teatro antico;

a fronte di tale, tuttora non chiarita, gestione economica dell'ente il Consiglio dei ministri ha ritenuto di emettere un decreto di conferma del professor Umberto Albini alla carica di presidente dell'Inda —

quale sia stato l'esito della ispezione amministrativa presso l'Inda e se corrisponda al vero quanto denunciato da alcuni componenti del consiglio di amministrazione in merito ad un deficit di bilan-

cio di 2 miliardi e 300 milioni e ad una esposizione bancaria di 4 miliardi e 450 milioni;

se corrisponda al vero che l'incarico di addetto alle pubbliche relazioni per l'unica manifestazione organizzata dall'Inda nel corso del 1997, il convegno internazionale di studi sul teatro classico svoltosi nel settembre scorso, sia stato affidato ad una giovane neolaureata, la dottoressa Martina Treu, figlia del Ministro del lavoro e della previdenza sociale Tiziano Treu, atteso che non vi erano giovani di pari requisiti in provincia di Siracusa in Sicilia orientale ed in tutta la Sicilia. (4-13686)

BOSCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'uso delle schede telefoniche prepagate è sempre più diffuso;

con l'avvento della telefonia mobile Gsm, lo stesso sistema si è ulteriormente esteso ad un numero di utenti che sfiora i dieci milioni di abbonati;

gli importi accreditati alle concessionarie della telefonia mobile sono rilevanti e gli anticipi di conversazione hanno notevolmente ridotto il rischio di impresa;

gli utenti del suddetto sistema hanno il diritto di usufruire del servizio pattuito, fino all'esaurimento degli importi versati;

talvolta i telefoni cellulari vengono smarriti o sono rubati con le schede inserite e il furto o smarrimento delle tessere trasforma il residuo prepagato, in un indebito introito dei Gestori di telefonia mobile;

gli importi residui sono facilmente rintracciabili dai dettagliati resoconti di traffico registrati dagli elaboratori del sistema centrale;

le tessere sottratte o smarrite possono essere facilmente bloccate e sostituite con doppioni dotati di diverso codice Pin —

quale sia il comportamento delle concessionarie telefoniche, nel caso di smarrimento o furto delle tessere prepagate;

se sia quindi possibile il recupero degli importi residui ed il mantenimento del numero telefonico « perso » al fine di evitare inutili disagi. (4-13687)

EDO ROSSI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il 20 dicembre 1996 presso la prefettura di Pavia si è siglato un accordo tra l'azienda Necchi Compressori Spa, e le organizzazioni sindacali;

tale intesa prevedeva precisi impegni da parte dell'azienda, tra i quali lo sviluppo dello stabilimento di produzione compressori in Pavia; un piano triennale (1997-1998-1999) che comprendesse da un lato dismissioni di parti di produzioni obsolete, e dall'altro un piano d'interventi per l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica, inclusa la garanzia, valida per tutta la durata del piano, di non ricorrere alle procedure per ulteriori riduzioni di personale;

negli ultimi mesi stanno avanzando scelte aziendali indirizzate in tutt'altra direzione rispetto ad un effettivo rilancio produttivo, con la conseguente dichiarazione dell'azienda di possibili ulteriori duecento lavoratori in esubero;

i lavoratori sono costretti a lavorare da settimane in un clima di crescente intimidazione, in violazione ad ogni elementare norma di sicurezza del lavoro, in condizioni di forte disagio per la decisione di non attivare il riscaldamento tanto che a seguito di quanto sta accadendo è stata inoltrata, da parte del consiglio di fabbrica, una precisa denuncia alla locale azienda sanitaria —

se sia a conoscenza dei fatti sopra-
menzionati e quali iniziative urgenti intenda intraprendere;

se, di fronte alla tensione sociale che cresce tra le maestranze della Necchi e di fronte alla palese violazione da parte dell'azienda dell'accordo siglato a fine dicembre del 1996 non intendano attivarsi per riconvocare le parti e per richiedere il rigoroso rispetto degli impegni assunti.

(4-13688)

SCALIA. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

risulterebbe, da fonti stampa, che il Ministro dell'ambiente abbia emanato, con il concerto del Ministro dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, un decreto interministeriale che impone che la movimentazione di gas di petrolio liquefatto nei porti debba avvenire mediante l'utilizzo di navi gasiere totalmente refrigerate;

non è evidente alcun nesso fra l'impiego di navi gasiere refrigerate e grado di sicurezza del trasporto, mentre sono certe le ragioni di carattere economico che fanno scegliere gasiere refrigerate in quanto queste, a parità di capacità, possono trasportare quantitativi maggiori di prodotto, e quindi con minori costi unitari;

la protezione contro l'incendio è realizzata nella stessa misura per tutte le gasiere sulla base di criteri dettati da norme internazionali (IGC code);

non risulta che in nessun Paese industrializzato esista una norma che imponga per la movimentazione del Gpl nei porti l'utilizzo di navi non refrigerate;

il decreto, anziché imporre la costruzione di terminali a mare al di fuori della zona portuale — realizzati mediante un campo boe, una piattaforma o una banchina, ove le navi possano attraccare ed effettuare la scarica del Gpl in condizioni di sicurezza, che sono gli usuali standard cui ci si attiene per l'attracco delle gasiere — sostituisce questi elementari presidii di

sicurezza con l'imposizione che l'attracco all'interno dei porti avvenga solo con navi gasiere refrigerate;

non può, dunque, ritenersi risolto il problema della sicurezza della scarica di Gpl nei porti con l'uso di navi refrigerate, senza imporre, invece, la costruzione di terminali esterni ai porti, come annunciato dal ministero dell'ambiente a suo tempo;

sembrano esistere fondati dubbi circa i presupposti di legittimità del decreto stesso, se essi vengono posti dalla conferenza dei servizi del 19 settembre 1995, che si è svolta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 137 del 1997, che conferisce, appunto, alla conferenza dei servizi la formulazione di proposte il cui contenuto sia alla base del decreto. Né si può applicare, sempre *ex lege* n. 137 del 1997, la sanatoria degli atti della predetta conferenza di servizi in quanto essa non produsse atti —:

se intendano promuovere le iniziative necessarie a garantire la sicurezza dell'attracco delle gasiere nei porti marittimi e fluviali partendo dai requisiti minimi illustrati in premessa, e non da riduttive, e del tutto inusuali misure esclusivamente e discutibilmente mirate alle tipologie delle navi da trasporto del Gpl;

se non intendano modificare nella predisposizione definitiva del testo del decreto i punti in questione, per recepire le osservazioni riportate in premessa e al quesito precedente, anche ascoltando le categorie interessate al problema.

(4-13689)

LANDOLFI e MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

le spedizioni in abbonamento postale hanno già subito un aumento delle tariffe nel luglio scorso, dovuto a una diminuzione degli sconti;

la nuova convenzione stipulata fra la Federazione italiana degli editori e l'ente

Poste, di durata triennale, ha accordato, a sua discrezione, ulteriori agevolazioni tariffarie per la spedizione decentrata delle sole testate con tiratura superiore alle ventimila copie, attingendo al fondo di trecento miliardi messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per le riduzioni delle tariffe di abbonamento postale ed assottigliando il già modesto apporto a sostegno della cosiddetta editoria minore;

l'accordo dà il via a una vera e propria ristrutturazione delle tariffe in vigore: gli sconti saranno articolati a seconda degli scaglioni di peso delle quantità postalizzate e per le spedizioni decentrate intraprovinciali —:

se non ritengano che la suddetta convenzione, basata esclusivamente su dati quantitativi, numero di copie e peso testata, garantisca esclusivamente le concentrazioni editoriali e l'ente Poste creando barriere e distorsioni di mercato;

quali urgenti provvedimenti intendano assumere per garantire alle imprese minori d'informazione, alla stampa culturale e all'informazione locale la possibilità di coesistere con le concentrazioni editoriali e per evitare che la suddetta convenzione determini posizioni dominanti nel mercato editoriale. (4-13690)

SBARBATI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola dell'11 dicembre 1996, ha stabilito che la graduatoria del personale docente, di ogni ordine e grado, da destinare all'estero è valida per nove anni;

di conseguenza chiunque abbia ottenuto l'idoneità negli ultimi concorsi potrà richiedere di essere incluso in una graduatoria permanente senza dovere sostenere il concorso, che si terrà comunque ogni tre anni e che rimane aperto a tutti coloro che volessero migliorare la loro posizione;

nel febbraio del 1997 (con un anno di ritardo) è stato indetto il nuovo concorso che prevedeva, fra l'altro, nel titolo II, articolo 6, che « il termine e le modalità per la presentazione dei titoli per i soli candidati che abbiano superato il colloquio, sono stabiliti da apposita ordinanza che il ministero degli affari esteri provvederà ad emanare »;

il 16 maggio 1997 viene emanata l'ordinanza ministeriale che prevede all'articolo 2, comma 1, che « ha titolo a richiedere l'inclusione nelle graduatorie permanenti il personale inserito negli elenchi costituiti a seguito dell'espletamento delle procedure di accertamento di cui al decreto interministeriale n. 2773 del 14 febbraio 1997 »;

alla fine dello stesso mese di maggio vengono svolte dai candidati le prove scritte ed, in tale occasione, i funzionari presenti per la sorveglianza rispondono a chi lo domanda che l'ordinanza non è stata ancora emanata;

il 30 maggio 1997 appare nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale n. 42 la tabella di valutazione dei titoli culturali professionali e di servizio;

nel mese di giugno i candidati apprendono telefonicamente, dall'ufficio X del ministero, che l'ordinanza è già stata emanata e che il termine per la presentazione della domanda è scaduto;

in seguito alle proteste dei partecipanti al concorso e dei sindacati, viene emanata una circolare per prolungare il termine fino al 18 luglio 1997, dando così la possibilità alla maggior parte di chiedere l'inclusione nella graduatoria permanente relativamente ai concorsi già sostenuti e superati negli anni precedenti;

solo pochissimi tra coloro che stanno sostenendo per la prima volta il concorso richiedono di essere inseriti in graduatoria, ritenendo la maggior parte di dovere aspettare l'esito delle prove scritte;

durante le prove orali, dopo il mese di agosto, i nuovi candidati apprendono che

l'inclusione nella graduatoria permanente doveva essere richiesta anche da chi non era a conoscenza dell'esito della prova scritta;

in ogni caso viene consigliato di inviare comunque la documentazione prevista nella possibilità che sia attuata una sanatoria, che di fatto in seguito non è stata attuata —:

in base a quali criteri sarebbe stato richiesto, ai partecipanti al concorso, di presentare (in carta da bollo) domanda di inclusione in graduatoria senza conoscere prima i risultati, visto che il concetto stesso di concorso dovrebbe prevedere di per sé l'espletamento prima delle prove stabilite e poi la graduatoria automatica.

se non ritenga, vista la confusione che ha accompagnato l'espletamento del concorso, attuare, così come è stato fatto per i termini di inclusione, una sanatoria dando a tutti la possibilità di essere inseriti in graduatoria in virtù dei propri meriti e dell'esito del concorso stesso. (4-13691)

NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Medcenter, società del gruppo Con-
tship Italia che gestisce da circa due anni, il *terminal container* del porto calabrese di Gioia Tauro, è diventata, negli ultimi anni, punto di riferimento per i problemi dello sviluppo e dell'occupazione dell'intera piana;

la società in questione, che occupa già oltre cinquecento unità lavorative, nei giorni scorsi ha bloccato le procedure per l'assunzione di centoventi nuove unità lavorative con contratto di formazione e lavoro;

i vertici della società hanno motivato la decisione con il quadro di incertezza che si starebbe determinando nell'area portuale della città calabrese alla luce delle

nuove richieste di insediamento da parte di altre compagnie interessate a realizzare nuovi *terminal container* nell'area;

dalla data della sua entrata in esercizio il porto di Gioia Tauro ha consentito allo Stato italiano il recupero di quattro-mila miliardi di tasse doganali, grazie alla movimentazione di oltre un milione di *containers* all'anno;

nel 2006 l'introito stimato sarà di diecimila miliardi, con quattro milioni e mezzo di *containers* movimentati;

l'insediamento di altre compagnie determinerebbe la mancanza di spazi operativi per altri tipi di attività diversificate con l'impossibilità di effettuare la polifunzionalità del porto —:

quali urgenti iniziative intendano assumere per offrire la garanzia del proseguimento occupazionale in una zona fortemente e tristemente discriminata. (4-13692)

NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante sui fatti che seguono ha già presentato, in data 6 novembre 1996, atto ispettivo, a tutt'oggi privo di risposta;

nell'ultimo periodo sulle montagne dell'Aspromonte gruppi di malviventi, armati di pistole e con il volto coperto da passamontagna, hanno rapinato numerosi cacciatori di Reggio Calabria e provincia;

gli agguati sono stati espletati in special modo nelle zone di Sinopoli, Aciarello di Solano, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Anogia e Cinquefrondi;

gli episodi, oltre a creare grave preoccupazione tra i numerosi cacciatori della provincia di Reggio Calabria, pare siano serviti a potenziare le armi in possesso dei vari gruppi malavitosi che operano nelle varie zone citate;

quanto denunciato sta anche creando preoccupazioni ai numerosi appassionati ricercatori di funghi o semplici escursionisti —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere al fine di dare adeguate e rassicuranti risposte alla numerosa utenza venatoria ed a tutti i cittadini interessati. (4-13693)

MARTINAT. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'esplosione, nelle città italiane, dell'emergenza criminale sta raggiungendo livelli tali da negare, sostanzialmente, i presupposti della libertà e della sicurezza del cittadino;

accanto al delinquente italiano, grande protagonista della criminalità è decisamente il delinquente extracomunitario che, anche spinto dalla mancanza di opportunità lavorative, pratica le vie del maffare con frequenza allarmante;

l'Italia è considerata terra di conquista per clandestini senza scrupoli poiché è il Paese europeo con controlli meno adeguati alle frontiere;

tra i casi che destano più amarezza e indignazione degli ultimi tempi c'è quello dei quattordici immigrati denunciati per guida senza patente che utilizzavano le automobili come taxi per accompagnare prostitute nei luoghi di « lavoro »;

recente è anche il caso di una donna italiana, con le ossa rotte in seguito ad un incidente, che è stata segregata e violentata per vari giorni da un extracomunitario —:

se ritenga che l'attuale Governo, che non è in grado di assicurare benessere, sicurezza e lavoro ai cittadini italiani, possa garantire benessere, sicurezza e lavoro agli extracomunitari. (4-13694)

CREMA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

alcune aziende commerciali ed artigianali nel comune di Sedico hanno

omesso la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 1992 per grave negligenza del consulente incaricato ma, nel caso in cui l'avessero presentata, avrebbero evidenziato un credito d'imposta nei confronti dell'erario per il quale chiedere il rimborso o, in alternativa, da portare in detrazione nell'anno successivo;

per tale omissione l'ufficio Iva di Belluno ha notificato alle aziende suddette due tipi di accertamento, per sanzionare l'omissione della dichiarazione Iva 1992 e per sanzionare il riporto del credito nel 1993, cosicché ad esempio, un'azienda che avrebbe evidenziato un credito di 16 milioni circa si è vista notificare: per l'omissione di dichiarazione Iva 1992 una sanzione di oltre 39 milioni (articolo 43, 1° e 3° comma decreto del Presidente della Repubblica 663/72) e per il riporto credito 1992 sul 1993 una sanzione di 36 milioni circa (articolo 43, 2° e 3° comma decreto del Presidente della Repubblica 663/72), per un totale di 76 milioni di lire, oltre ad essere incorsa nelle sanzioni penali che tale tipo di omissione comporta (reclusione da sei mesi a due anni — ammenda da 10 milioni a 20);

la norma cui gli uffici provinciali Iva si attengono è quella dettata dal 4° comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 663/72, che prevede che « Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza né in sede di dichiarazione annuale », ossia nel caso in cui le detrazioni non siano computate per i mesi di competenza e le detrazioni (non computate nei mesi di competenza) non siano computate neppure nella dichiarazione annuale. Tale norma quindi non dovrebbe applicarsi ricorrendo condizioni diverse da quelle precedentemente previste, ossia nel caso in cui il contribuente abbia tenuto regolarmente le scritture contabili e abbia regolarmente computato per i mesi di competenza le relative detrazioni, provvedendo ad effettuare le liquidazioni periodiche. In quest'ultimo caso sarebbe auspicabile l'applicazione

cazione della sola pena pecuniaria da lire 600 mila a lire 3 milioni prevista dall'articolo 43, 3° comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per omissione della dichiarazione o presentazione di essa con indicazioni inesatte;

a suffragare un'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 663/72 nel modo auspicato, stante il fatto che nessun danno è derivato per le casse dell'erario, intervengono:

a) la circolare del Ministero delle finanze n. 29/41081 del 23 maggio 1978, laddove afferma che il recupero dell'imposta dovuta deve «soddisfare un'esigenza di giustizia tributaria e, pertanto, non è equo che esso trasmodi, valicando il limite della prestazione sostanzialmente e realmente dovuta dal soggetto di imposta, che ha correttamente documentato ed annotato nei registri obbligatori tutti i fatti di gestione, considerato anche che l'inadempienza verrà colpita dalle sanzioni all'uopo previste»;

b) la circolare del comando generale della guardia di finanza n. 1/200000/221 del 1° settembre 1988 che afferma che, se la dichiarazione annuale Iva è meramente riepilogativa, la mancata presentazione è sanzionabile con la pena pecuniaria di cui al 3° comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 (da 600.000 a 3.000.000 di lire);

c) la Corte di cassazione che, ad esempio, con sentenza n. 544 emessa dalla I^a sezione civile il 20 gennaio 1997 afferma che «il diritto alla detrazione viene meno solo per i crediti d'imposta relativi ad operazioni non registrate o comunque non risultanti dalle liquidazioni periodiche, sia pure per mera omissione od errore materiale» -:

se non si ritenga opportuno intervenire affinché sia inequivocabilmente distinta e conseguentemente sanzionata la posizione del contribuente che omette un atto dovuto, senza arrecare alcun danno all'erario, da quella del contribuente che dall'omissione trae vantaggio evidente.

(4-13695)

SANTANDREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con delibera di giunta comunale n. 1788 del 9 luglio 1991 il comune di Rimini ha concesso in comodato d'uso gratuito per cinque anni alla federazione ginnastica Italia la palestra comunale «Romeo Neri», sita in via Euterpe, n. 5;

in seguito alla scadenza della suddetta concessione in data 3 novembre 1996, con nota prot. 2015/G del 6 febbraio 1997, la federazione ginnastica Italia ha chiesto all'amministrazione comunale di stipulare congiuntamente con la società R. Neri una nuova convenzione per l'utilizzo della palestra comunale al fine di svolgere la propria attività;

il consiglio comunale, con deliberazione n. 72 del 29 aprile 1997, ha dunque proceduto alla stipula della nuova convenzione, concedendo la suddetta palestra in comodato d'uso gratuito, per la durata di 3 anni, alla federazione ginnastica Italia e alla società R. Neri, ritenendo che le stesse possiedano i requisiti per poter accedere ai benefici richiesti, in quanto svolgenti attività sportivo-promozionale senza fini di lucro;

la società R. Neri non sembra operare in concreto senza fini di lucro, come dimostrato dal fatto che essa ha incentrato la propria attività sul *fitness* esponendo, tra l'altro, prezzi abbastanza elevati;

il comune di Rimini, in sede di convenzione, si è anche assunto l'onere della manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo;

tale scelta non pare all'interrogante garantire il rispetto del principio della libera concorrenza -:

se non si ritenga opportuno assumere ogni iniziativa volta ad accertare le compatibilità del provvedimento di concessione in comodato d'uso gratuito alla federazione ginnastica Italia e alla società R. Neri della palestra comunale «R. Neri» con il

perseguimento del fine istituzionale della federazione. (4-13696)

MASTROLUCA, STANISCI, ROTUNDO, BONITO, ABATERUSSO, ROSSIELLO, PARRELLI, SEDIOLI, MALAGNINO, MANZATO, VENDOLA, FAGGIANO, PITTELLA e LUMIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il settimanale locale *Protagonisti*, nei numeri 35 del 25 ottobre 1997 e seguenti, ha pubblicato degli stralci delle intercettazioni ambientali realizzate dalla Digos relative alle conversazioni avvenute, tra il 15 novembre 1994 e il 12 aprile 1995, nell'ufficio del laboratorio d'analisi del dottor Paolo Telesforo, in Foggia;

da tali intercettazioni emergerebbe, quanto meno, un'intensa attività lobbistica realizzata da alcuni aderenti ad un'associazione denominata « Gruppo dei Cento » finalizzata a condizionare la scelta delle candidature per l'elezione del sindaco di Foggia e per altri appuntamenti elettorali, nonché un insieme di condizionamenti e disegni per vari livelli economici ed istituzionali, intessendo una rete di finanziamenti e di sostegni economici occulti;

la magistratura ha inviato ad alcuni aderenti avvisi di garanzia ipotizzando il reato di costituzione di associazione segreta;

non può essere sottaciuto che, guarda caso, dopo la pubblicazione delle intercettazioni, il direttore del settimanale *Protagonisti* è stato oggetto di un grave atto intimidatorio, con la rottura del parabrezza della propria auto e i tergicristalli piegati;

è compito della magistratura, nella sua piena autonomia, accertare se vi siano fatti penalmente rilevanti e imputarne le conseguenti responsabilità; tuttavia, alcuni aspetti di questa oscura e grave vicenda richiamano anche ruoli e iniziative istituzionali e di governo;

un aspetto, non secondario, riguarda il ruolo che emergerebbe dai verbali della

Digos del signor Lanfranco Tavasci, socio ed esattore della società Gema, concessionaria del servizio di riscossione di Foggia e provincia;

dai verbali pubblicati si rileva che l'esattore Tavasci: *a)* aveva acquistato in comproprietà, per una quota di lire 400.000.000, una emittente locale denominata Teleradioerre; *b)* era uno dei più attivi finanziatori e collettore della raccolta di finanziamenti per un candidato sindaco di Foggia, città dove la Gema gestisce il servizio di esattoria; *c)* svolgeva un ruolo di primo piano nell'attività « politica » del cosiddetto « Gruppo dei Cento », con interrelazioni locali e nazionali;

i fatti riportati nei verbali delle intercettazioni ambientali, risalgono ad un periodo molto delicato per l'assegnazione alle concessionarie del servizio di riscossione degli ambiti così come ridefiniti dal ministero;

in base a tale ridefinizione, in provincia di Foggia, dai precedenti due ambiti (« A » e « B ») si passava ad un solo ambito di dimensione provinciale;

notizie di stampa dell'epoca riportavano dell'esistenza di un accordo tra i due passati concessionari, le società Gema e Gercap, per la gestione del servizio;

successivamente, il servizio di riscossione in provincia di Foggia è stato esercitato dalla sola società Gema —:

se non ritenga di assumere opportune iniziative per verificare se esistano incompatibilità tra quanto emergerebbe dai citati verbali, e cioè tra la partecipazione del Tavasci al cosiddetto « Gruppo dei Cento », compreso il suo attivo ruolo di pressione per far vincere candidati « amici » alle elezioni, e l'esercizio dell'attività di esattore;

se non ritenga di approfondire i fatti relativi all'assegnazione della concessione del servizio di riscossione in provincia di Foggia. (4-13697)